



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

Resoconti

Allegati

n. 825
Supplemento

GIUNTE E COMMISSIONI

Sedute di giovedì 23 novembre 2017

INDICE**Commissioni permanenti**5^a - Bilancio:*Plenaria (pomeridiana)* Pag. 3

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: ALA-Scelta Civica per la Costituente Liberale e popolare: ALA-SCCLP; Alternativa Popolare-Centristi per l'Europa-NCD: AP-CpE-NCD; Articolo 1 - Movimento democratico e progressista: Art.1-MDP; Federazione della Libertà (Idea-Popolo e Libertà, PLI): FL (Id-PL, PLI); Forza Italia-Il Popolo della Libertà XVII Legislatura: FI-PdL XVII; Grandi Autonomie e Libertà (Direzione Italia, Grande Sud, Popolari per l'Italia, Riscossa Italia): GAL (DI, GS, PpI, RI); Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Misto: Misto; Misto-Campo Progressista-Sardegna: Misto-CP-S; Misto-Fare!: Misto-Fare!; Misto-Fratelli d'Italia-Alleanza Nazionale: Misto-FdI-AN; Misto-Insieme per l'Italia: Misto-IpI; Misto-Italia dei valori: Misto-Idv; Misto-Lega per Salvini Premier: Misto-LpSP; Misto-Liguria Civica: Misto-LC; Misto-Movimento la Puglia in Più:Misto-MovPugliaPiù; Misto-Movimento X: Misto-MovX; Misto-Sinistra Italiana-Sinistra Ecologia Libertà: Misto-SI-SEL; Misto-UDC: Misto-UDC.

BILANCIO (5^a)

Giovedì 23 novembre 2017

Plenaria**836^a Seduta (pomeridiana)***Presidenza del Presidente*
TONINI

Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando e il ministro per i rapporti con il Parlamento Anna Finocchiaro.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2960) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2018 e per il triennio 2018-2020 *(limitatamente alle parti di competenza)*
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella odierna seduta antimeridiana.

Il presidente TONINI (PD) avverte che sono pervenute le riformulazioni 3.55 (testo 2), 41.59 (testo 3), 47.0.6 (testo 2), 56.16 (testo 2), 57.0.31 (testo 2), 71.0.27 (testo 2), 100.0.6 (testo 2), pubblicate in allegato.

Inoltre, sono stati presentati gli ordini del giorno: G/2960/193/5, G/2960/194/5, G/2960/195/5, G/2960/196/5, G/2960/198/5, G/2960/199/5, G/2960/200/5, G/2960/201/5 e G/2960/202/5, pubblicati in allegato.

Infine, il Governo ha presentato l'emendamento 21.0.1000, in materia previdenziale, nonché gli 9.1000, 21.1000, 26.0.1000, 36.1000, 39.1000, 52.0.1000, 54.1000, 54.0.1000, 57.0.1000, 57.0.1100, 58.1000, 58.1100,

72.1000, 89.1000, 89.0.1000, 101.0.1000 e 106.Tab.4.1000.5, pubblicati in allegato.

Riservandosi di riconsiderare l'ammissibilità di ulteriori proposte di modifica segnalate dai Gruppi, ritiene opportuno fissare un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti non solo agli emendamenti del Governo, ma anche a quelli annunciati dai relatori in tema di sanità, famiglie e *web tax*.

Avverte, inoltre, che saranno accolte eventuali nuove riformulazioni solo se presentate in sede di esame dei singoli emendamenti, in accoglimento di proposte in tal senso formulate dai relatori.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) rileva criticamente che il Governo non ha ancora presentato l'emendamento sulla riforma delle agenzie fiscali, atteso già per la giornata di ieri.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che il termine per la presentazione di subemendamenti non possa riguardare anche gli emendamenti non ancora formulati dai relatori su temi non ancora affrontati. Inoltre dovrebbe essere fissato altresì un termine per la presentazione di nuovi emendamenti del Governo.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*), associandosi alle considerazioni del senatore Azzollini, ritiene preferibile fissare solo il termine per i subemendamenti riferiti ai nuovi emendamenti del Governo. A suo avviso, da ciò discende anche la necessità di rivedere l'organizzazione complessiva dei lavori della Commissione.

La relatrice ZANONI (*PD*), anche a nome del correlatore Gualdani, annuncia la presentazione di alcune ulteriori proposte di modifica, che però riguarderanno questioni non affrontate dagli emendamenti parlamentari. Pertanto, conviene sulla opportunità di fissare un unico termine per la presentazione di subemendamenti riferiti ai nuovi emendamenti presentati sia del Governo sia dei relatori.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) auspica che sia previsto un margine di tempo sufficiente a esaminare in modo approfondito sia le riformulazioni di testi già presentati, sia i nuovi emendamenti.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ritiene che l'emendamento sulla riforma delle agenzie fiscali possa essere presentato in ogni momento fino alla conclusione dell'esame del disegno di legge da parte della Commissione, anche fino a poco prima dell'inizio della discussione sul disegno di legge di bilancio in Assemblea. Infatti, bisogna evitare il rischio che – a fronte di termini eccessivamente ristretti – il Governo preferisca affrontare il tema nell'altro ramo del Parlamento. L'argomento è già stato approfondito in occasione dell'esame del decreto-legge recante disposizioni urgenti in

materia finanziaria ed è stato oggetto di un lungo esame da parte della Commissione al Senato.

Il senatore MILO (*ALA-SCCLP*) osserva che su tale questione sarebbe opportuno un chiarimento all'interno del Partito democratico.

Il vice ministro MORANDO illustra la misura in materia previdenziale, prevista dall'emendamento 21.0.1000 ricordando che già da tempo è oggetto di dibattito sui *media* e presso la pubblica opinione. In sostanza, si prevede un elenco dettagliato di categorie professionali a cui non sarà applicato l'adeguamento biennale dei requisiti anagrafici per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, in base alla variazione della speranza di vita. Tuttavia, è stato necessario più tempo per la predisposizione della relazione tecnica, al fine di valutare gli effetti finanziari della nuova disposizione nel lungo periodo, come prevede la nuova legge di contabilità.

Il ministro FINOCCHIARO si sofferma a sua volta sugli emendamenti più significativi, tra le restanti proposte di modifica presentate dal Governo.

In particolare, l'emendamento 26.0.1000 estende anche alle lavoratrici domestiche il congedo ordinario retribuito previsto per le donne vittime di violenze di genere. L'emendamento 36.1000 riduce il periodo di permanenza in sede richiesto dalla vigente normativa affinché il personale della Polizia di Stato possa presentare istanza di trasferimento presso una nuova sede di servizio. L'emendamento 39.1000 mira ad accelerare e favorire il completamento degli interventi del Grande Progetto Pompei. Con l'emendamento 52.0.1000, si adegua strutturalmente la componente operativa dei volontari in servizio permanente nell'ambito delle Capitanerie di porto, per continuare a fronteggiare la pressione migratoria, nonostante la carenza della dotazione organica nel ruolo dei graduati determinata dalla riduzione di stanziamenti per l'anno 2018. L'emendamento 54.0.1000 proroga al 31 agosto 2018 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa dei lavoratori impiegati presso le segreterie didattiche e amministrative delle istituzioni scolastiche. L'emendamento 57.0.1000 modifica il comma 372 dell'articolo 1 della legge n. 208 del 2015, recante stanziamenti destinati al settore aerospaziale, in conformità con le norme europee in materia di aiuti di Stato.

L'emendamento 57.0.1100 reca uno stanziamento a favore della Fondazione «Graziadio Isaia Ascoli», per la trasmissione della cultura ebraica, mentre l'emendamento 58.1000 introduce deroghe per consentire lo svolgimento dei servizi di pulizia e degli interventi per il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche nelle Regioni dove non sia stata attivata la convenzione-quadro Consip, ovvero qualora siano scaduti i relativi contratti attuativi. L'emendamento 89.1000 è volto a favorire la transizione alla tecnologia 5G, mentre l'emendamento 89.0.1000 precisa l'ambito di applicazione di obblighi

e relative sanzioni – previsti dai commi 5, 6 e 11 dell'articolo 24-*bis* del decreto-legge n. 83 del 2012 – per gli operatori che svolgono attività di *call center* in favore di un'impresa committente, con esclusione di coloro che utilizzano servizi di contatto telefonico con la clientela non esternalizzati. Infine, l'emendamento 101.0.1000 autorizza espressamente la gestione fuori bilancio dell'istituto del Fondo casa.

Quanto alle considerazioni del senatore Sposetti sul tema delle agenzie fiscali, sottolinea che anche per il Governo è preferibile un esame approfondito al Senato delle questioni più rilevanti, in quanto ciò consentirebbe un *iter* più spedito nelle fasi successive. Per questo motivo, assicura il massimo impegno affinché la Commissione possa esaminare in tempi congrui anche l'emendamento volto a recepire disposizioni di proroga e definizione di termini. Invece, gli emendamenti relativi al Nucleo speciale dei carabinieri per la tutela ambientale e alle agenzie per l'impiego saranno presentati presso la Camera dei deputati, qualora la verifica da parte della Ragioneria generale dello Stato non dovesse concludersi in tempi compatibili con i lavori in sede referente al Senato.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) ritiene che l'emendamento destinato a sostituire il cosiddetto decreto-legge milleproroghe non potrà che essere particolarmente corposo. Ciò comporterà inevitabilmente un allungamento dei tempi della discussione.

Il ministro FINOCCHIARO, in considerazione dell'approssimarsi della fine della legislatura, ritiene poco probabile la presentazione del consueto provvedimento annuale recante proroga di termini. Sottolinea, quindi, la correttezza dell'operato del Governo, che intende consentire già al Senato un'accurata valutazione di tali disposizioni. La situazione è differente per quanto riguarda gli altri due emendamenti annunciati, trattandosi di questioni meno significative.

Il PRESIDENTE assicura che informerà il Presidente del Senato sull'andamento dei lavori della Commissione. Sottolinea, quindi, la necessità di fissare, oltre al termine per i subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo, anche il termine per la presentazione dei nuovi emendamenti da parte dei relatori e del Governo, come sollecitato dal senatore Azzolini.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ribadisce la propria richiesta, anche al fine di organizzare in modo più efficace i lavori della Commissione. Del resto, il Governo aveva già formulato una proposta di modifica sulla riforma delle agenzie fiscali, in occasione dell'esame del disegno di legge n. 2942.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) ricorda che sul tema è già stato presentato un emendamento del senatore Lai, in qualità di relatore al disegno di

legge di conversione del decreto-legge n. 148 del 2017, recante disposizioni urgenti in materia finanziaria e per esigenze indifferibili.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che sulla riforma delle agenzie fiscali sono state avanzate proposte di modifica innovative, di cui il Governo ha cercato di tenere conto. Tuttavia, solo nella tarda serata di ieri si è deciso di modificare il testo, privilegiando una impostazione più tradizionale. Ciò ha comportato inevitabilmente un ritardo nella predisposizione dell'emendamento, che il Governo considera comunque preferibile, rispetto alle soluzioni d'iniziativa parlamentare proposte sul tema. Concorda, tuttavia, sulla opportunità di fissare un termine per la presentazione di ulteriori nuovi emendamenti, al fine di organizzare in modo più efficace i lavori della Commissione.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) segnala che, sulla questione dei collaboratori scolastici, è stato presentato anche un emendamento d'iniziativa parlamentare.

Il ministro FINOCCHIARO assicura che vi sarà una particolare attenzione agli emendamenti d'iniziativa parlamentare di contenuto analogo a quelli del Governo.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) chiede un chiarimento in merito alla relazione tecnica sull'emendamento 21.0.1000. A suo avviso, risulta poco chiara la copertura degli oneri derivanti dalla deroga per i lavoratori addetti ad attività usuranti. Si afferma, infatti, che gli oneri trovano compensazione nell'ambito dei saldi programmati a seguito del disegno di legge di bilancio in esame.

Il vice ministro MORANDO sottolinea che, in base alla nuova struttura del disegno di bilancio, la copertura va rinvenuta nei saldi programmati previsti dal disegno di legge di bilancio in esame e non da quello vigente. Infatti, le disposizioni della prima sezione - che corrisponde alla ex legge di stabilità - non possono apportare variazioni alle previsioni di bilancio contenute nella seconda sezione attraverso una modifica diretta dell'ammontare degli stanziamenti. Nel disegno di legge di bilancio, per ogni anno, sono indicate le coperture necessarie per le misure previdenziali previste, per cui da tale disposizione non deriva un peggioramento degli indicatori di misura della sostenibilità della finanza pubblica (S1 e S2) e del debito pubblico.

Il PRESIDENTE ritiene che si potrebbe fissare alle ore 12 di domani il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti riferiti agli emendamenti del Governo e a quelli di nuova presentazione dei relatori. Il termine per la presentazione di nuovi emendamenti del Governo e dei relatori, invece, potrebbe essere fissato per domani mattina alle 12.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) non ravvisa motivi di urgenza per fissare i termini per i subemendamenti, in quanto la Commissione intanto potrebbe procedere con l'esame degli emendamenti d'iniziativa parlamentare già accantonati. Inoltre, per evitare confusioni, sarebbe preferibile stabilire una unica scadenza per tutti i subemendamenti, con un termine ampio.

Il PRESIDENTE avanza l'ipotesi di fissare per domani, venerdì 24 novembre, il termine per i nuovi emendamenti del Governo e dei relatori alle ore 12 e il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo e ai nuovi emendamenti dei relatori alle ore 21.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*), dopo aver precisato che il Gruppo di Forza Italia non intende ostacolare con pratiche ostruzionistiche l'esame del disegno di legge di bilancio, ritiene opportuno organizzare i lavori della Commissione in modo da lasciare al Presidente il tempo necessario per valutare l'ammissibilità dei nuovi emendamenti e ai relatori e al Governo di formulare i pareri. Si eviterebbero così defatiganti interruzioni, che rischierebbero di prolungare i tempi della discussione.

La senatrice BULGARELLI (*M5S*) obietta che il termine previsto per i subemendamenti potrebbe risultare insufficiente per l'emendamento recante proroga di termini qualora fosse presentato.

Il PRESIDENTE ricorda che sulla questione delle agenzie fiscali si è già svolto un ampio dibattito mentre, qualora la proposta di modifica relativa alla proroga di termini risultasse particolarmente complessa, sarà previsto un termine più ampio.

Il senatore MANDELLI (*FI-PdL XVII*) riterrebbe preferibile rinviare la scadenza alle ore 10 di sabato 25 novembre.

La senatrice GUERRA (*Art.1-MDP*) ritiene condivisibile la proposta del senatore Mandelli. Auspica, inoltre, che le disposizioni recanti proroghe di termini siano accompagnate da una relazione illustrativa, al fine di agevolarne l'esame.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ritiene opportuno prevedere un margine di tempo per la riflessione del Governo e dei relatori sulle proposte presentate. In questo modo, alla ripresa dei lavori si potrà procedere senza interruzioni. Inoltre, con riferimento alla introduzione della *web tax*, chiede che sia predisposta una relazione tecnica con l'indicazione degli oneri alla cui copertura essa è destinata.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SI-SEL*) ritiene indispensabile esaminare già in prima lettura la proposta di modifica relativa alla introduzione della *web tax*, data la rilevanza del tema. Per quanto riguarda l'organizza-

zione dei lavori, si associa alle considerazioni del senatore Azzollini: si potrebbe prevedere una pausa di riflessione sospendendo i lavori per la giornata di sabato, per poi riprenderli domenica 26 novembre e proseguire speditamente fino al conferimento del mandato ai relatori.

Il senatore BARANI (*ALA-SCCLP*) osserva che – in considerazione del termine proposto per la presentazione dei subemendamenti – sarebbe preferibile sconvocare la seduta pomeridiana di domani e lasciare ai relatori e al Governo una giornata intera per l'analisi degli emendamenti d'iniziativa parlamentare.

La senatrice RICCHIUTI (*Art.1-MDP*) propone di sospendere i lavori alle ore 12 o 14 di sabato 25 novembre e di riprenderli a partire da lunedì 27 novembre.

Il senatore URAS (*Misto-Misto-CP-S*) ritiene preferibile non dilatare eccessivamente i tempi dell'esame del disegno di legge di bilancio. Considerato che presumibilmente sarà posta la questione di fiducia sul testo, vi è il rischio che le questioni non esaminate non siano inserite nel maxiemendamento. Pertanto, respinge l'ipotesi di sospendere i lavori per un giorno e mezzo, considerato che l'inizio dell'esame in Assemblea dovrà essere posticipato una seconda volta. Sarebbe piuttosto preferibile non fare le sedute notturne, in modo da lasciare tempo al Governo e ai relatori di predisporre i pareri sugli emendamenti.

Il vice ministro MORANDO assicura che è già in fase avanzata la valutazione delle questioni che determinano un impatto finanziario positivo sulla manovra, come l'introduzione della *web tax*. A tale proposito, conferma che la proposta di modifica – sebbene di iniziativa parlamentare – sarà comunque accompagnata da una relazione tecnica per la corretta indicazione delle imputazioni di gettito. Dopo l'individuazione del *plafond* disponibile, infatti, si potrà procedere all'esame degli emendamenti di iniziativa parlamentare. Quanto all'organizzazione dei lavori, ritiene preferibile evitare una sospensione per il fine settimana, in quanto potrebbe avere effetti dilatori. Pertanto, dopo la pausa di riflessione di domani, sarebbe opportuno procedere senza ulteriori interruzioni.

La senatrice VICARI (*AP-CpE-NCD*) propone di sconvocare le sedute previste per domani e sabato e riprendere i lavori a partire dal pomeriggio di domenica 26 novembre.

Il senatore AZZOLLINI (*FI-PdL XVII*) ritiene che l'esame del disegno di legge di bilancio in Assemblea non potrà iniziare prima di mercoledì 29 novembre. Nel frattempo, il Governo avrebbe il tempo per iniziare a predisporre la relazione tecnica che accompagnerà l'eventuale maxiemendamento, in modo da evitare ulteriori sospensioni nelle fasi successive dell'*iter*.

La senatrice LEZZI (*M5S*) concorda con il senatore Azzollini. qualora il Governo ponesse la questione di fiducia sul provvedimento, sarebbe preferibile abbreviare i tempi del dibattito in Assemblea, per lasciare un margine più ampio all'esame presso la Camera dei deputati.

Il PRESIDENTE assicura che, una volta fissate le scadenze per i lavori in Commissione, rappresenterà al Presidente del Senato la necessità di un ulteriore rinvio dell'inizio dell'esame in Assemblea. Una richiesta di questo tenore, tuttavia, non può contemplare la sospensione dei lavori della Commissione ferme restando le decisioni del Presidente del Senato e della Conferenza dei Capigruppo. Accogliendo la richiesta di un esame approfondito dei testi, ritiene pertanto di lasciare liberi domani i Gruppi di lavorare sui subemendamenti e riprendere, come da calendario già diramato, i lavori della Commissione sabato mattina, sconvocando le sedute notturne.

La relatrice ZANONI (*PD*) ritiene condivisibile le considerazioni del Presidente. Come proposto dal senatore Uras, la sconvocazione delle sedute notturne, darà il tempo ai relatori e al Governo di valutare le questioni che di volta in volta dovessero emergere nel corso delle sedute anti-meridiane e pomeridiane.

La senatrice BONFRISCO (*FL (Id-PL, PLI)*) chiede se il Governo intenda affrontare la questione del ristoro dei risparmiatori truffati dalle banche.

Il vice ministro MORANDO ritiene superfluo un intervento in tal senso del Governo, in quanto su tale argomento sono già stati presentati alcuni emendamenti d'iniziativa parlamentare.

Il PRESIDENTE propone, in conclusione, di fissare alle ore 12 di domani, venerdì 24 novembre, il termine per la presentazione di ulteriori emendamenti da parte del Governo e dei relatori su tematiche non precedentemente affrontate. Propone, inoltre, di fissare alle ore 21 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del Governo e dei relatori.

Propone, inoltre, di sconvocare la seduta notturna odierna, nonché le sedute antimeridiana, pomeridiana e notturna già convocate per domani, venerdì 24 novembre, come anche le sedute notturne già convocate per sabato 25 novembre e domenica 27 novembre. Infine, propone di posticipare alle ore 9,30 l'inizio della seduta antimeridiana già convocata per le ore 9 di sabato 25.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

Il PRESIDENTE avverte che l'odierna seduta notturna non avrà luogo. Sono altresì sconvocate le sedute antimeridiana, pomeridiana e notturna già convocate per domani, venerdì 24 novembre. La seduta antimeridiana di sabato 25 novembre, già convocata per le ore 9, è posticipata alle ore 9,30. Sono altresì sconvocate le sedute notturne di sabato 25 novembre e domenica 26 novembre.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è dunque rinviato.

La seduta termina alle ore 17,15.

ORDINI DEL GIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 2960

ordini del giorno

G/2960/193/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

il contributo fornito dalle tv locali è di fondamentale importanza e garantisce il pluralismo dell'informazione a misura di comune, provincia, regione;

il settore sta affrontando un momento di grande difficoltà conseguente alla crisi del mercato pubblicitario, ai cambiamenti tecnologici e alla concorrenza delle nuove piattaforme;

impegna il governo:

ad attivarsi al fine di garantire adeguati spazi all'interno del primo arco di numerazione ai fornitori di servizi di media audiovisivi in ambito locale.

G/2960/194/5

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge recante Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

il Documento Unico di Programmazione (DUP) ha sostituito la Relazione Previsionale e Programmatica e rappresenta lo strumento che permette la guida strategica ed operativa degli enti locali;

il Documento Unico di Programmazione semplificato, predisposto dagli enti locali con popolazione fino a 5.000 abitanti, è teso a indivi-

duare, in coerenza con il quadro normativa di riferimento e con gli obiettivi generali di finanza pubblica, le principali scelte che caratterizzano il programma dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato amministrativo e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato;

impegna il Governo:

a individuare ulteriori misure di razionalizzazione e semplificazione per la predisposizione del DUP da parte degli enti locali di piccole dimensioni.

G/2960/195/5

ARRIGONI, COMAROLI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

il comma 682 della legge di stabilità 2014 (legge 27 dicembre 2013, n. 147) stabilisce che il comune, con proprio regolamento, determini la disciplina della IUC, tra cui, relativamente alla TARI, i criteri di determinazione delle tariffe;

come noto, alcuni Comuni hanno adottato, in suddetto regolamento, un calcolo in base al quale la parte variabile della tassa è stata moltiplicata per il numero delle pertinenze, facendo risultare importi decisamente più elevati rispetto a quelli che sarebbero risultati applicando la quota variabile una sola volta;

il MEF ha emanato, il 20 novembre, una circolare recante «Chiarimenti sull'applicazione della tassa sui rifiuti (TARI). Calcolo della parte variabile.» in cui si precisa che «con riferimento alle pertinenze dell'abitazione, appare conetito computare la quota variabile una sola volta in relazione alla superficie totale dell'utenza domestica» poiché «un diverso modus operandi da parte dei comuni non troverebbe alcun supporto normativo dal momento che condurrebbe a sommare tante volte la quota variabile quante sono le pertinenze, moltiplicando immotivatamente il numero degli occupanti dell'utenza domestica e facendo lievitare conseguentemente l'importo della Tari»;

considerato il fatto che molti contribuenti hanno già avanzato e, presumibilmente, avanzeranno presto, richiesta di rimborso, a decorrere dal 2014, per la quota di TARI conteggiata in base all'errato calcolo e quindi non dovuto, e considerato che la stessa legge di stabilità 2014, al comma 654, prevede la copertura integrale dei costi di investimento e

di esercizio, compresi quelli dello smaltimento dei rifiuti, è prevedibile che i comuni, come già annunciato, procederanno ad una rimodulazione generale delle tariffe, in modo da redistribuire, secondo l'applicazione corretta della norma, i costi fra tutti i contribuenti;

impegna il Governo:

a reperire le necessarie risorse al fine di prevedere uno specifico stanziamento per ristorare i Comuni che dovranno rimborsare i contribuenti che presenteranno istanza, con il fine di non far ricadere sulla restante cittadinanza l'onere di un errore compiuto dall'amministrazione locale.

G/2960/196/5

COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

è necessario garantire la crescita e lo sviluppo delle Regione e degli enti locali attraverso l'agevolazione degli investimenti nei territori;

il termine del 30 aprile, previsto dall'articolo 68, comma 2, è incompatibile con la possibilità di dare maggiori spazi finanziari agli enti locali del proprio territorio per gli investimenti attraverso le intese regionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 10 della legge 234 del 2012;

secondo quanto stabilito dal DCPC d21/2012, l'iter delle intese ha inizio, perentoriamente, entro il 15 gennaio di ciascun anno;

in questo modo sarà impossibile procedere alla eventuale cessione di spazi finanziari agli enti locali fino al raggiungimento dell'intesa del 30 aprile che delinea il contributo alla finanza pubblica per ciascuna Regione;

la data del 30 aprile, dunque, è di fatto bloccante per una corretta programmazione della cessione/acquisizione degli spazi finanziari degli enti locali all'interno delle intese regionali;

impegna il Governo:

ad armonizzare temporalmente i processi di riparto del contributo alla finanza pubblica delle Regioni con quelli di scambio e cessione degli spazi finanziari, in modo da prevedere, per le intese che delincono il contributo alla finanza pubblica di ciascuna regione, il termine del 31 gennaio, in luogo della data del 30 aprile, ai fine di consentire agli enti ter-

ritoriali di avere un quadro unitario della programmazione della spesa regionale.

G/2960/198/5

COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

la stragrande maggioranza degli enti locali sta affrontando con grave difficoltà la messa a punto dei bilanci di previsione degli enti;

molte sono le cause che impediscono agli amministratori di programmare un bilancio equilibrato, riconducibili in massima parte alle scelte del legislatore statale di operare tagli di risorse al fondo di solidarietà comunque in maniera non compatibile con le finalità del fondo, bensì calcolate al solo fine di ripianare o coprire misure legislative nell'ambito di provvedimenti non inerenti l'attività dei comuni;

in una situazione generale di difficoltà finanziarie dei comuni, alcuni enti scontano penalizzazioni ancora superiori, a causa della mera scelta di criteri contabili, operata ancora una volta dal legislatore nazionale: ciò avviene, tra l'altro, per quei comuni che gestiscono alcuni servizi sociali essenziali, come ad esempio le residenze sanitarie assistenziali;

la gestione delle residenze per anziani, scelta positiva di comuni che intendono offrire un servizio importante per le famiglie, costituisce attività significativa in termini economici e, soprattutto per comuni più piccoli, incide percentualmente in maniera consistente sul bilancio comunale, fino a rappresentarne il 50 per cento o più;

i parametri di riduzione di spesa imposti dai provvedimenti di *spending review* sono stati imposti in maniera lineare senza tenere conto che alcune voci, come la gestione delle residenze sanitarie assistenziali, hanno caratteristiche non comprimibili o perlomeno non con gli stessi criteri delle altre spese dell'ente;

nel disegno di legge in oggetto, ad esempio, sono stati stanziati, all'articolo 34, 5 milioni di euro per la realizzazione di opere pubbliche negli enti locali commissariati per infiltrazioni mafiose;

sarebbe altrettanto opportuno reperire le necessarie risorse per sostenere quei comuni che, soprattutto quelli di minori dimensioni che si trovano sempre in maggiori condizioni di difficoltà finanziaria, hanno in

corso progetti volti ad applicare rette differenziate e graduali in base al reddito, fino alla piena gradualità del servizio, per la presa in carico delle persone anziane nelle strutture di assistenza pubblica o in regime di convenzione;

impegna il Governo:

a prevedere iniziative, specifiche riguardo agli enti locali di cui in premessa, affinché sia conosciuta la specificità della gestione di alcuni servizi e ne consegua un'adeguata rimodulazione dei tagli per i comuni che si facciano carico di tali servizi, con priorità agli enti con popolazione residente fino a 15.000 abitanti che siano dotati di strutture pubbliche per l'assistenza delle persone anziane.

G/2960/199/5

COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premessi che:

l'articolo 40 del disegno di legge in oggetto prevede una serie di disposizioni in materia di *sport*, tra cui, al comma 12, l'istituzione presso l'Ufficio per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri di un apposito fondo denominato «Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano» con una dotazione di 12 milioni di euro per il 2018, 7 milioni di euro per il 2019, 8,5 milioni di euro per il 2020 e 10,5 milioni a decorrere dal 2021;

lo stanziamento è destinato a sostenere, tra le altre finalità, la realizzazione di eventi sportivi, diversi da quelli calcistici, di rilevanza internazionale e a sostenere la maternità delle atlete non professioniste;

seppur quest'ultima sia una finalità considerevolmente apprezzabile e condivisibile, si rende necessario prevedere, al contempo, all'interno della finalità volta a sostenere gli eventi sportivi internazionali diversi dal calcio, uno specifico obiettivo indirizzato al finanziamento di eventi sportivi femminili nazionali ed internazionali;

è noto, infatti, come molte delle nostre atlete si siano distinte per bravura e professionalità sia a livello casalingo che mondiale in differenti discipline diverse da quelle calcistiche;

impegna il Governo:

ad inserire gli eventi sportivi femminili tra le attività finanziate con le risorse della quota del Fondo unico a sostegno del movimento sportivo, istituito presso l'Ufficio dello sport della Presidenza del Consiglio.

G/2960/200/5

COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

la legge finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), stabilisce, ai commi dal 429 al 432, che «le imprese che operano nel settore della grande distribuzione possono trasmettere telematicamente all'Agenzia delle entrate, distintamente per ciascun punto di vendita, l'ammontare complessivo dei corrispettivi giornalieri delle cessioni dei beni e delle prestazioni di servizi»;

in particolare, al comma 431, si stabilisce che «la trasmissione telematica sostituisce l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi»;

in seguito, il decreto legislativo del 5 agosto 2015, n. 127, in materia di trasmissione tematica delle operazioni IVA e di controllo delle cessioni di beni effettuate attraverso distributori automatici, ha abrogato, a decorrere dal 10 gennaio 2017, suddetti commi della legge finanziaria 2005, e ha stabilito, all'articolo 2, comma 3, che «la memorizzazione elettronica e la trasmissione telematica sono effettuate mediante strumenti tecnologici che garantiscono l'inalterabilità e la sicurezza dei dati, compresi quelli che consentono pagamenti con carta di debito e di credito»;

l'Agenzia delle entrate ha quindi disposto una circolare (in data 28 ottobre 2016), in cui si stabilisce che tali strumenti tecnologici corrispondono a registratori telematici i quali sono costituiti da componenti *hardware e software* «atti a registrare, memorizzare in memorie permanenti ed inalterabili, elaborare, sigillare elettronicamente e trasmettere telematicamente i dati fiscali introdotti attraverso dispositivi di input»;

semberebbe, però, che negli esercizi commerciali cosiddetti multicassa, ossia in quelli con un numero di registratori non inferiore a tre, soltanto i primi tre registratori trasmettano direttamente i dati all'Agenzia delle Entrate, attraverso il Server RT, mentre, per i restanti registratori sia possibile interporre dei dispositivi di collegamento tra quest'ultimi e gli effettivi punti di incasso del corrispettivo che non garantiscono la sicurezza e l'inalterabilità della corrispondenza tra i dati rilevati nel corri-

spondente punto di incasso e quelli effettivamente memorizzati e trasmessi dal registratore telematico;

impegna il Governo:

al fine di evitare possibili fenomeni di evasione o elusione fiscale, a chiarire inequivocabilmente, anche attraverso l'emanazione di una ulteriore circolare, che, nei casi di esercizi commerciali multicassa della grande distribuzione, gli strumenti tecnologici di cui all'articolo 2, comma 3 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127, ossia i cosiddetti registratori telematici, debbano essere collocati nel punto di incasso effettivo dei corrispettivi, nel diretto ed immediato rapporto con i cessionari o committenti, in modo da evitare che la sicurezza e l'inalterabilità dei dati memorizzati e trasmessi dal registratore automatico possono essere compromesse.

G/2960/201/5

TOSATO, COMAROLI, ARRIGONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge AS 2960 Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

premesso che:

l'articolo 95 prevede il rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dispone il riparto delle relative risorse in una serie di settori di spesa – tra cui le opere di collettamento, fognatura e depurazione – attraverso appositi decreti del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di Bilancio per il 2018;

la precaria situazione strutturale dell'attuale collettore del lago di Garda vede nelle condotte sublacuali un punto di grossa criticità dell'intero sistema fognario della zona, in quanto queste sono molto degradate, perché giunte al termine della loro vita tecnica utile, con limitati spessori delle pareti e frequenti lesioni in corrispondenza dei giunti, soprattutto per quanto riguarda le tubazioni in vetroresina; infatti, già si è verificato per quest'ultima un sollevamento per una tratta di circa 100 metri che fortunatamente non ne ha comportato la rottura evitando il disastro ambientale;

tutto ciò rende evidente l'urgenza di intervenire con la realizzazione di questa opera che interessa il territorio dell'ATO veronese e dell'ATO bresciano;

l'indiscutibile necessità ed urgenza di eseguire le opere che da progetto preliminare hanno un costo stimato di euro 220 milioni, fa sì che il mancato finanziamento da parte del Governo, obbligherebbe le Aziende di gestione ad innalzare enormemente le tariffe a carico dei cittadini, addossandosi le medesime una esposizione finanziaria al momento insostenibile secondo i dettami dell'Autorità dell'energia elettrica, del gas e del servizio idrico;

inoltre, in conseguenza di ciò, si determinerebbe una dilatazione dei tempi di esecuzione con aumento esponenziale del rischio di rotture delle attuali infrastrutture e conseguente rischio di disastro ambientale ed economico per il PIL dell'intero paese in considerazione dell'importanza turistico-economica del Garda,

impegna il Governo,

nell'ambito dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri di riparto per l'anno 2018 del fondo di cui all'articolo 1, comma 140, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, come rifinanziato dalla presente legge, a destinare una quota delle relative risorse al finanziamento della progettazione e realizzazione degli interventi di collettamento e di riqualificazione del sistema di raccolta dei reflui del bacino del lago di Garda, allo scopo di garantire la tutela ambientale e preservare il valore turistico del lago, evitando costi aggiuntivi e aggravii sulle tariffe a carico dei cittadini dell'ATO veronese e dell'ATO bresciano.

G/2960/202/5

AIELLO, BIANCONI

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020,

considerato che:

le donne con tumore al seno metastatico, in ragione del peso della patologia che affrontano e del ruolo peculiare che la figura femminile riveste nella gestione delle famiglie, sono costrette ad affrontare difficoltà di carattere psicologico, oltre che fisico, relevantissime. Per questi motivi, appare necessario che tali donne ricevano adeguato supporto psicologico in tutte le 331 unità operative di oncologia presenti a livello nazionale;

la possibilità del supporto psicologico, infatti, importante per tutti i pazienti in cura per una patologia neoplastica, lo è in misura ancora maggiore per le donne affette da tumore al seno metastatico, che scontano

cambiamenti significativi nel corpo, nella vita e nella loro progettualità, dovendo fare i conti con un percorso terapeutico complicato e purtroppo spesso ancora non con esito favorevole. Tale necessità è emersa anche da una indagine di GFK Eurisko, condotta nel 2013;

sarebbe quindi fondamentale poter disporre, all'interno di tutte le unità operative di oncologia esistenti a livello nazionale (331 secondo l'ultimo rapporto AIOM), della figura dello psico-oncologo che, in possesso di tutte le competenze e le qualifiche verificate dalla Società di riferimento, possa fornire il sostegno psicologico alle donne che affrontano il percorso terapeutico, accompagnandole in una gestione efficace della malattia;

tenuto conto che:

un'ampia e documentata letteratura scientifica evidenzia la efficacia dei trattamenti psico-oncologici rivolti ai pazienti neoplastici non soltanto nei riguardi dei fenomeni di stress psicologico, che includono ansia e depressione del tono dell'umore, ma anche sulla qualità di vita (QoL), sulla aderenza alle terapie oncologiche e, di conseguenza, su aspetti prognostici della malattia nonché sui costi della assistenza (3,5,9). È stimato, infatti, che al maggior onere finanziario iniziale, connesso alla implementazione di servizi di psico-oncologia corrisponde, nel medio-lungo termine, un risparmio sanitario complessivo da attribuirsi al beneficio che tali trattamenti sortiscono sulla gestione della malattia nonché sulla *performance* sociale e lavorativa dei pazienti. Tali studi necessitano di ulteriore convalida, tuttavia, le evidenze scientifiche, nonostante richiedano ulteriori convalide e conferme, danno credito scientifico all'ipotesi di implementazione dei trattamenti psico-oncologici anche nel caso in cui i trattamenti oncologici siano solo in grado di assicurare al paziente una lunga sopravvivenza;

concordemente alle evidenze scientifiche, il supporto psicologico è anche la principale necessità riscontrata da un'indagine condotta nel 2012 da GFK Eurisko per conto di Europa Donna, il movimento internazionale per i diritti delle pazienti con carcinomi mammari, che ha voluto indagare sui bisogni primari delle pazienti portatrici di tumori avanzati. Le donne intervistate hanno anche espresso il bisogno di ricevere in generale più ascolto e comprensione, di avere un medico più vicino e disponibile, più informazione sulla malattia e sulle cure e meno burocrazia, insieme alla sicurezza di poter ricevere cure appropriate;

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di adottare gli atti necessari affinché, almeno in via sperimentale per un triennio, sia garantito il supporto psicologico alle donne con tumore al seno metastatico su tutto il territorio nazionale, attraverso la presenza, presso ogni Unità Operativa Complessa (U.O.C.) di Oncologia Medica, di uno Psico-oncologo, in possesso delle competenze qualificanti certificate dalla Società Italiana di Psico-Oncologia.

emendamenti**Art. 3.****3.55 (testo 2)**

BONFRISCO, FUCKSIA, COLLINA

Al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modifiche:

a) *al numero 8), capoverso «3-ter», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Entro lo stesso termine è definito l'aggiornamento dei requisiti minimi di cui all'articolo 4 del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2015, in conformità con le finalità indicate dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192»;*

b) *dopo il n. 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis) A tutti gli effetti di legge, per imprese di autoproduzione di energia elettrica si intendono anche i consorzi e le società consortili costituiti per la produzione di energia elettrica da fonti energetiche rinnovabili utilizzata per uso proprio, per uso delle imprese ad esse associate e dei loro soci».

Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 1.000.000;

2019: - 1.000.000;

2020: - 1.000.000.

Art. 41.**41.59 (testo 3)**

MATURANI, SILVESTRO, DE BIASI, BIANCO, MANASSERO, MATTESINI, PADUA

Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:

«11-bis. All'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, il comma 10 è sostituito dal seguente:

"10. Per la dirigenza medica e sanitaria, il personale delle professioni infermieristiche, tecnico sanitarie, della riabilitazione, della prevenzione e della professione ostetrica del Servizio sanitario nazionale, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 543, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, la cui efficacia è prorogata al 31 dicembre 2018 per l'indizione delle procedure concorsuali straordinarie, al 31 dicembre 2019 per la loro conclusione e al 31 ottobre 2018 per la stipula di nuovi

contratti di lavoro flessibile ai sensi dell'articolo 1, comma 542, della legge 28 dicembre 2015, n. 208. La partecipazione a dette procedure è consentita anche al personale di cui al presente comma che abbia maturato alla data di pubblicazione del bando almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni, con contratti di lavoro a tempo determinato, con contratti di collaborazione coordinata e continuativa o con altre forme di lavoro per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale. La partecipazione alle medesime procedure è altresì consentita al personale di cui al presente comma che garantisce servizi essenziali con modalità di fornitura di servizio da almeno cinque anni presso l'amministrazione che indice le procedure concorsuali. Fino all'espletamento delle suddette procedure straordinarie le amministrazioni continuano ad avvalersi del personale in servizio di cui al presente comma per il quale già sostengono la relativa spesa".

11-ter. Ai fini di cui al comma 10 dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, come modificato dal comma 11-bis, la finalizzazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018 di cui all'articolo 1, comma 409, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è aumentata di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018,».

Art. 47.

47.0.6 (testo 2)

FORMIGONI, VICECONTE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 47-bis.

(Piano di sostegno della dieta mediterranea)

1. Al fine di salvaguardare e valorizzare i prodotti agricoli e agroalimentari e lo stile di vita basato sulla dieta mediterranea, quale patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio, culturale immateriale, ratificata e resa esecu-

tiva ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167, in quanto modello di sviluppo culturale e sociale fondato su di un insieme di competenze, conoscenze, pratiche e tradizioni tramandate di generazione in generazione, nonché quale regime nutrizionale riconosciuto dalla comunità scientifica per i suoi benefici effetti sulla salute umana e sulla qualità della vita, è adottato il Piano di sostegno della dieta mediterranea.

2. Il Piano promuove la diffusione, attraverso misure di sostegno e iniziative culturali, in ambito nazionale e internazionale, dei caratteri storici e tradizionali della dieta mediterranea.

3. Il Piano è adottato con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

4. Per l'attuazione del Piano, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali può avvalersi del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA).

5. Per attuazione del Piano è autorizzata la spesa annua di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020».

Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2018: - 500.000;
2019: - 500.000;
2020: - 500.000.

Art. 56.

56.16 (testo 2)

CERONI, SIBILIA, MANDELLI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, il personale docente dei Conservatori di Musica, delle Accademie di Belle Arti, dell'Accademia Nazionale di Danza, dell'Accademia Nazionale d'Arte Drammatica e degli ISIA che abbia maturato presso le predette Istituzioni i requisiti di servizio previsti dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, per la stabilizzazione del personale precario delle Pubbliche Amministrazioni, è inquadrato nei ruoli dello Stato con contratto di lavoro a tempo indeterminato tramite trasformazione in graduatorie per l'assegnazione di

contratti a tempo indeterminato delle graduatorie nazionali costituite ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto-legge n. 104 del 2013, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.

1-ter. Nelle suddette nuove graduatorie nazionali ad esaurimento utili per l'assunzione a tempo indeterminato di cui sopra sono inseriti, in coda agli aventi diritto ai sensi delle graduatorie nazionali di cui all'articolo 19, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre i docenti in possesso di tre anni accademici di insegnamento nelle Istituzioni AFAM alla data di entrata in vigore della presente legge, graduati con le stesse modalità dei docenti inseriti nelle graduatorie nazionali alla legge 8/11/2013, n. 128 e selezionati con medesimi titoli di accesso».

Conseguentemente, all'articolo 92, comma 1, sostituire le parole: "è incrementato di" fino alla fine con le seguenti: «è incrementato di 230 milioni per l'anno 2018 e di 310 milioni di euro a decorrere dal 2020».

Art. 57.

57.0.31 (testo 2)

VERDUCCI, DI GIORGI, Elena FERRARA, MARCUCCI, IDEM, FASIOLO, PAGLIARI, PUGLISI, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI, URAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 20 del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, al personale in servizio presso gli enti di ricerca, per gli enti pubblici di ricerca di cui al decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, è autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2018 e di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni. 2019 e 2020, mediante corrispondente riduzione del Fondo per il pubblico impiego di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, nel quadro delle finalità previste dalla lettera b) del medesimo comma».

Art. 71.**71.0.27 (testo 2)**

BROGLIA, BERTUZZI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 71-bis.

(Riaccertamento straordinario dei residui)

1. I Comuni che, a seguito di verifica contabile, abbiano accertato negli anni 2016 o 2017 la presenza di residui risalenti agli esercizi antecedenti il 2015 non correttamente accertati entro il 10 gennaio 2015, possono accedere alle procedure di cui all'articolo 3, comma 16, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando che il maggiore disavanzo è ripianato entro l'anno 2044. Agli oneri di cui al presente articolo, valutati in 15 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come incrementato dall'articolo 9 del presente decreto».

Art. 100.**100.0.6 (testo 2)**

BELLOT, BISINELLA, MUNERATO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 100-bis.

(Fondo per le vittime di reati finanziari e crisi bancarie)

1. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze un fondo denominato "Fondo per le vittime di reati finanziari", in favore di azionisti e obbligazionisti delle due banche venete Banca popolare di Vicenza e Veneto Banca danneggiati dalla crisi del sistema creditizio.

2. Il Ministero dell'economia e delle Finanze, con proprio decreto da emanare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, definisce le somme iniziali da destinare al Fondo di cui al comma 1 per ciascuno degli anni del triennio 2018-2020, anche utilizzando le risorse del fondo di cui all'articolo 1, commi 343 e 345, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro 60 giorni data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le norme regolamentari finalizzate all'attuazione delle disposizioni di cui a commi 1 e 2 del presente articolo».

Art. 9.

9.1000

IL GOVERNO

All'articolo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 le parole: «5 milioni di euro nell'anno 2018, 15 milioni nell'anno 2019 e 30 milioni a decorrere dal 2020» sono sostituite dalle seguenti: «10 milioni di euro nell'anno 2018, 20 milioni nell'anno 2019 e 35 milioni a decorrere dal 2020».*

b) *dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, del Ministero dello Sviluppo Economico nonché del Ministero del Lavoro e della Politica Sociale sono integrati gli standard organizzativi e di percorso degli Istituti Tecnici Superiori al fine di adeguare l'offerta formativa alle mutate esigenze del contesto di riferimento correlato anche al processo industria 4.0».

Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, Missione (32) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, Programma (3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000;

2019:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000;

2020:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

Art. 21.**21.1000**

IL GOVERNO

Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

«2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, nei limiti delle risorse finanziarie non utilizzate, anche alla prosecuzione, senza soluzione di continuità, della nuova assicurazione sociale per l'impiego (NASPI), nella misura pari all'ultimo importo percepito».

21.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure previdenziali e assistenziali in favore dei lavoratori addetti ad attività gravose e di incentivo allo sviluppo della previdenza complementare, conseguenti al confronto tra il Governo e le Organizzazioni sindacali del 21 novembre 2017)

1. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 13, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo sono aggiunte infine le seguenti parole: ", salvo quanto previsto dal presente comma";

b) alla fine sono aggiunti i seguenti periodi: "Con riferimento agli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma la variazione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento è computata in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati nei singoli anni del biennio medesimo rispetto alla media dei valori registrati nei singoli anni del biennio precedente, con esclusione dell'adeguamento decorrente dal 10 gennaio 2021, in riferimento al quale la variazione della speranza di vita relativa ai biennio 2017-2018 è computata, ai fini dell'adeguamento dei requisiti di accesso al pensionamento, in misura pari alla differenza tra la media dei valori registrati negli anni 2017 e 2018 rispetto al valore registrato nell'anno 2016. Gli adeguamenti biennali di cui al primo periodo del presente comma non possono in ogni caso superare i tre mesi, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi nel caso di incremento della speranza di vita superiore a tre mesi; gli stessi adeguamenti non vengono effettuati nel caso di diminuzione della speranza di vita relativa al biennio di riferimento, computata

ai sensi del terzo periodo del presente comma, salvo recupero in sede dell'adeguamento o degli adeguamenti successivi".

2. Per gli iscritti all'assicurazione generale obbligatoria, alle forme sostitutive ed esclusive della medesima e alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che si trovano in una delle condizioni di cui al comma 3, non trova applicazione, ai fini del requisito anagrafico per l'accesso alla pensione di vecchiaia e del requisito contributivo per l'accesso alla pensione anticipata, di cui all'articolo 24, commi 6 e 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, l'adeguamento alla speranza di vita stabilito per l'anno 2019, ai sensi dell'articolo 12, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

3. La disposizione del comma 2 si applica:

a) ai lavoratori dipendenti che svolgono da almeno sette anni nei dieci precedenti il pensionamento le professioni di cui all'allegato A e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni;

b) ai lavoratori addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, di cui all'articolo 1, lettere a), b), c) e d), del decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del medesimo decreto legislativo n. 67 del 2011 e sono in possesso di una anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni.

4. Al requisito contributivo ridotto riconosciuto ai lavoratori di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, continuano ad applicarsi gli adeguamenti previsti ai sensi del comma 200 del medesimo articolo.

5. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai soggetti, che al momento del pensionamento, godono dell'indennità di cui all'art. 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.

6. Per i lavoratori di cui agli articoli 1, comma 2, e 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per il personale degli enti pubblici di ricerca, che soddisfano requisiti di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo, le indennità di fine servizio comunque denominate di cui all'articolo 3 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono corrisposte al momento in cui il soggetto avrebbe maturato il diritto alla corresponsione delle stesse secondo le disposizioni dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e sulla base della disciplina vigente in materia di corresponsione del trattamento di fine servizio comunque denominato.

7. Fermo restando quanto previsto dal comma 6, per i lavoratori di cui ai commi 2 e 3 non trova applicazione la disposizione di cui all'articolo 24, comma 9, secondo periodo, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modificazioni e integrazioni.

8. Con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità attuative dei commi 2 e 3, avuto particolare riguardo all'ulteriore specificazione delle professioni di cui all'Allegato A e alle procedure di presentazione della domanda di accesso al beneficio e di verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'ente previdenziale, tenendo conto di quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della salute, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica incaricata di studiare la gravosità delle occupazioni, anche in relazione all'età anagrafica e alle condizioni soggettive dei lavoratori. La Commissione ha il compito di acquisire elementi conoscitivi e metodologie scientifiche a supporto della valutazione delle politiche statali in materia previdenziale e assistenziale. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISFAT ed è composta da rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche del Ministero della salute, del Ministero per la semplificazione e la pubblica Amministrazione, dell'istituto nazionale di statistica (ISTAT) e dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), del Consiglio Superiore degli attuari, nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto di cui al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

10. A decorrere dal 10 gennaio 2018, ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano le disposizioni concernenti deducibilità dei premi e contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252. Per dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 che, alla data di entrata in vigore della

presente legge, risultano iscritti a forme pensionistiche complementari, le disposizioni concernenti: la deducibilità dei contributi versati e il regime di tassazione delle prestazioni di cui al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252 si rendono applicabili a decorrere dal 10 gennaio 2018. Per i medesimi soggetti, relativamente ai montanti delle prestazioni accumulate fino a tale data, continuano ad applicarsi le disposizioni previgenti.

11. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 dicembre 1999 recante «Trattamento di fine rapporto e istituzione dei fondi pensione; dei pubblici dipendenti», come modificato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 2 marzo 2001, nei confronti del personale di cui al comma 2 del predetto articolo 2 assunto successivamente alla data del 10 gennaio 2019 è demandata alle parti istitutive dei fondi di previdenza complementare la regolamentazione inerente le modalità di espressione della volontà di adesione agli stessi, anche mediante forme di silenzio-assenso, e la relativa disciplina di recesso del lavoratore. Tali modalità devono garantire la piena e diffusa informazione dei lavoratori nonché la libera espressione di volontà dei lavoratori medesimi, sulla base di direttive Covip.

12. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituita una Commissione tecnica di studio sulla classificazione e comparazione, a livello comunitario e internazionale, della spesa pubblica nazionale per finalità previdenziali e assistenziali. La Commissione è presieduta dal Presidente dell'ISTAT ed è composta da rappresentanti Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero del lavoro e delle politiche del Ministero della salute, dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e dell'Istituto nazionale per le assicurazioni e gli infortuni sul lavoro (INAIL), nonché da esperti in materie economiche, statistiche e attuariali designati dalle organizzazioni, maggiormente rappresentative sul piano nazionale dei datori di lavoro e dei lavoratori, secondo le modalità previste dal decreto al primo periodo del presente comma. Con il medesimo decreto di cui al primo periodo del presente comma sono altresì disciplinate le modalità di funzionamento, nonché la possibilità di richiesta di contributi e proposte a esperti e ad accademici appartenenti a Istituzioni nazionali, comunitarie e internazionali competenti nelle materie oggetto di studio. La Commissione conclude i lavori entro il 30 settembre 2018 ed entro i dieci giorni successivi il Governo presenta al Parlamento una relazione sugli esiti dei lavori della Commissione. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma si provvede con le risorse finanziarie, umane strumentali previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai componenti della Commissione non spetta alcun compenso, indennità, gettone di presenza, rimborso spese o altro emolumento comunque denominato.

13. All'articolo 29, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 le parole: "quattro volte" sono sostituite dalle parole: "dieci

volte". L'articolo 44, comma 5, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 è abrogato».

Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole:* «e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» *con le seguenti:* «, di 291,3 milioni di euro per l'anno 2019, di 321,9 milioni di euro per l'anno 2020, di 320,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 309,9 milioni di euro per l'anno 2022, di 264,4 milioni di euro per l'anno 2023, di 249,2 milioni di euro per l'anno 2024, di 280 milioni di euro per l'anno 2025, di 290 milioni di euro per l'anno 2026 e di 281,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

b) dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

«1-bis. Il fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, è ridotto di 44,7 milioni di euro per l'anno 2025, di 66,9 milioni di euro per l'anno 2026 e di 70,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027.»;

1-ter. Il Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quater. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 107, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, è ridotto di 2,4 milioni di euro per l'anno 2018, di 65 milioni di euro per l'anno 2019, di 48,6 milioni di euro per l'anno 2020, di 66,5 milioni di euro per l'anno 2021, di 88,1 milioni di euro per l'anno 2022, di 82 milioni di euro per l'anno 2023, di 75,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024.

1-quinquies. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 74, comma 1, della legge 23 dicembre del 2000, n. 388, è ridotta di 11,2 milioni di euro per l'anno 2019, di 23,5 milioni di euro per l'anno 2020, di 28 milioni di euro per l'anno 2021, di 26 milioni di euro per l'anno 2022, di 24 milioni di euro per l'anno 2023, di 22 milioni di euro per l'anno 2024, di 20 milioni di euro per l'anno 2025, di 18 milioni di euro per l'anno 2026 e di 16 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027».

Conseguentemente, all'articolo 94, alla tabella A ivi richiamata, apportare le seguenti variazioni:

– voce Ministero dell'economia e delle finanze

2020: – 56.000.000;

- voce Ministero dello sviluppo economico
2020: – 1.000.000;
- voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali
2020: – 2.000.000;
- voce Ministero della giustizia
2020: – 5.000.000;
- voce Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale
2020: – 8.000.000;
- voce Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca
2020: – 5.000.000;
- voce Ministero dell'interno
2020: – 5.000.000;
- voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare
2020: – 1.000.000;
- voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
2020: – 2.000.000;
- voce Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
2020: – 5.000.000.

ALLEGATO A

- A. Operai dell'industria estrattiva, dell'edilizia e della manutenzione degli edifici
- B. Conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni
- C. Conciatori di pelli e di pellicce
- D. Conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante
- E. Conduttori di mezzi pesanti e camion
- F. Personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni
- G. Addetti all'assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza
- H. Insegnanti della scuola dell'infanzia e educatori degli asili nido
- I. Facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati
- L. Personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia
- M. Operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti
- N. Operai dell'agricoltura, della zootecnia e pesca

O. Pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative

P. Lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricomprese nella normativa del decreto legislativo 67/2011

Q. Marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini ed acque interne

Art. 26.

26.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 26-bis.

1. All'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, le parole: ", con esclusione del lavoro domestico" sono soppresse».

Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1 sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «248,5 milioni di euro per l'anno 2018 e di 328,5 annui a decorrere dall'anno 2019».*

Art. 36.

36.1000

IL GOVERNO

All'articolo, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. All'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, le parole: "quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";*

b) *al comma 2, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "un anno",».*

Art. 39.**39.1000**

IL GOVERNO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di accelerare la realizzazione degli interventi inclusi nel piano strategico di cui all'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, finalizzati al rilancio economico-sociale e alla riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito Unesco "Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziata" al comma 5-ter dell'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "31 gennaio 2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2019";

b) le parole: "Dal 10 gennaio 2018" sono sostituite dalla seguente: "Successivamente";

c) le parole: "il Direttore generale di progetto e le competenze ad esso attribuite" sono sostituite dalle seguenti: "le funzioni attribuite al Direttore generale di progetto»;

d) le parole: "confluiscono nella" sono sostituite dalle seguenti: "rientrano nelle competenze della";

e) l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Il Direttore generale di progetto, per la progettazione, la realizzazione e la gestione degli interventi di cui all'articolo 1, commi 4 e 6 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013; n. 112, nonché per l'ulteriore sviluppo del piano strategico, attiva, su deliberazione del Comitato di gestione, un apposito Contratto istituzionale di sviluppo stipulato ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, e dell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91"».

Art. 52.**52.0.1000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 52-bis.**

1. Allo scopo di consentire prontamente l'avvio di urgenti misure organizzative per fronteggiare il fenomeno migratorio attraverso la programmazione delle attività di soccorso in mare e le connesse generali misure di controllo, anche ai fini del perseguimento obiettivi di razionalizzazione e maggiore efficienza dei servizi, ferme restando le dotazioni organiche di cui all'articolo 815, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, all'articolo 585, del medesimo decreto la lettera *h*) è così sostituita:

"*h*) per l'anno 2016 e per l'anno 2017: 67.650.788,29;" e dopo la lettera *h*) è aggiunta la seguente:

"*h-bis*) a decorrere dall'anno 2018: 69.597.638,29." A tale scopo è autorizzata la spesa di 1.946.850 a decorrere dall'anno 2018».

Conseguentemente, alla tabella A, alla voce: Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Apportare le seguenti variazioni:

2018: – 1.946.850;

2019: – 1.946.850;

2020: – 1.946.850.

Art. 54.**54.1000**

IL GOVERNO

Al comma 2, sostituire le parole: «in deroga ai requisiti professionali previsti» con le seguenti: «in mancanza del requisito culturale di cui alla Tabella B allegata al CCNL 29.11.2007 e successive modifiche e integrazioni».

54.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 54-bis.

(Assistenti amministrativi e tecnici nelle segreterie scolastiche)

1. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017/2018, i contratti di collaborazione coordinata e continuativa già stipulati per lo svolgimento di funzioni assimilabili a quelle degli assistenti amministrativi e tecnici continuano a produrre i loro effetti sino al 31 agosto 2018».

Art. 57.**57.0.1000**

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Norme in materia di aerospazio)

1. All'articolo 1, comma 372, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) *dopo le parole: "è autorizzata" sono inserite le seguenti parole: ", nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato,";*
 - b) *ultimo periodo è soppresso».*
-

57.0.1100

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 57-bis.

(Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica)

1. Al fine di sostenere le finalità istituzionali della Fondazione Graziadio Isaia Ascoli per la formazione e la trasmissione della cultura ebraica, a decorrere dall'anno 2018 è autorizzata la spesa di euro 1.500.000 annui a favore della stessa Fondazione».

Conseguentemente, all'articolo 92 apportare le seguenti modifiche:

a) *comma 1 sostituire le parole: «250 milioni di euro per anno 2018 e di 330 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019» con le seguenti: «248,5 milioni di euro per anno 2018 e di 328,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019».*

Art. 58.**58.1000**

IL GOVERNO

Il comma 6 è sostituito dal seguente:

«I commi da 1 a 4 dell'articolo 64 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, sono sostituiti dai seguenti:

1. Al fine di consentire la regolare conclusione delle attività didattiche nell'anno scolastico 2017/2018 e il regolare avvio delle stesse per l'anno scolastico 2018/2019 in ambienti in cui siano garantite idonee condizioni igienico-sanitarie, nelle regioni ove sia stata risolta anteriormente alla data del 24 aprile 2017 o non sia mai stata attivata la convenzione quadro Consip ovvero siano scaduti i relativi contratti attuativi, l'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e nonché degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, prosegue, con piena salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali esistenti, con i soggetti già

destinatari degli atti contrattuali e degli ordinativi di fornitura, sino alla data di effettiva attivazione della convenzione quadro di cui al comma 3 e comunque entro non oltre il 30 giugno 2019.

2. Nelle regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip sia stata risolta o non sia mai stata attivata, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379; della legge 11 dicembre 2016, n. 232, alle condizioni tecniche previste dalla convenzione quadro Consip oggetto di risoluzione e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo medio di aggiudicazione per ciascuna area omogenea nelle regioni in cui non è intervenuta la risoluzione della convenzione quadro Consip, da calcolarsi con riferimento alle sole regioni nelle quali la convenzione-quadro Consip era già attiva alla data del 24 aprile 2017.

2-bis. Nelle regioni nelle quali vengano a scadere i contratti attuativi della convenzione-quadro Consip, l'acquisizione di cui al comma 1 avviene nei limiti di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e di cui all'articolo 1, comma 379, della legge 11 dicembre 2016, n. 232 alle condizioni tecniche previste dalla convenzione-quadro Consip e alle condizioni economiche pari all'importo del prezzo di aggiudicazione della medesima.

3. Consip s.p.a. provvede all'espletamento delle procedure di gara per l'affidamento dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari di cui al comma 1 mediante convenzione-quadro, da completarsi entro l'inizio dell'anno scolastico 2019/2020, prevedendo una suddivisione in lotti per aree geografiche a tal fine il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nell'ambito delle risorse disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio dello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, comunica a Consip s.p.a. i fabbisogni, che tengano conto anche delle finalità di salvaguardia dei livelli occupazionali esistenti, con il relativo livello di aggregazione delle istituzioni scolastiche ed educative interessate. Gli aggiudicatari della procedura di cui al presente comma, al fine di garantire il livello occupazionale esistente, si impegnano ad assumere il personale già utilizzato dalla precedente impresa o società affidataria.

4. L'acquisizione dei servizi di pulizia e degli altri servizi ausiliari, nonché degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali, da parte delle medesime istituzioni, avviene nei limiti di spesa previsti dall'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, incrementati dell'importo di 64 milioni di euro per l'esercizio finanziario 2017, 192 milioni per l'esercizio 2018 e 96 milioni per l'anno 2019».

58.1100

IL GOVERNO

Dopo il comma 9, inserire il seguente:

«9-bis. Il termine del 31 dicembre 2017 di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, relativo alle previsioni di cui all'articolo 1, comma 745, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 31 dicembre 2018. Il differimento di cui al primo periodo è stabilito nella misura strettamente necessaria ad assicurare la continuità occupazionale del personale in servizio alla data del 1 settembre 2017 e comunque entro il limite massimo di 18 milioni per l'anno 2018. Il MIUR effettua un monitoraggio trimestrale per verificare il numero di cessazioni intervenute al fine di adeguare i finanziamenti da erogare».

Conseguentemente, il termine per l'individuazione di soluzioni normative di cui 6, comma 6-ter, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, convertito, con modificazioni; dalla legge 27 febbraio 2015, n. 11, è differito al 31 dicembre 2018.

Conseguentemente all'articolo 92, dopo il comma 1 aggiungere il seguente;

«1-bis. Il fondo di cui all'articolo 1, comma 199, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 è ridotto di 18 milioni di euro per l'anno 2018».

Art. 72.**72.1000**

IL GOVERNO

Dopo la lettera s) è inserita la seguente:

«t) al comma 488, lettera a) dopo le parole: "18 maggio 2017" sono inserite le seguenti: "e, negli anni successivi, ai sensi dell'ultimo decreto del Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato di cui al comma 492, nonché interventi finanziati ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, per la quota di cofinanziamento a carico dell'ente.».

Art. 89.**89.1000**

IL GOVERNO

Sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, sostituire le parole: «31 marzo» con le seguenti: «30 aprile»;*

b) *al comma 4, sono apportate le seguenti modificazioni:*

«1) al primo periodo, espungere la parola: "geografiche";

2) al terzo periodo, dopo le parole: "sulla base dell'Accordo di Ginevra 2006" aggiungere le seguenti: "per realizzare un multiplex regionale per la trasmissione di programmi televisivi in ambito locale e per massimizzare il numero di blocchi coordinati destinabili in ciascuna regione alla radiofonia digitale"»;

c) *al comma 5 sono apportate le seguenti modificazioni:*

1) al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: ", secondo i criteri definiti dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 settembre 2018";

2) al quarto periodo, sostituire la parola: "multiplex regionale" con le seguenti: "multiplex contenente l'informazione regionale del concessionario del servizio pubblico e"»;

d) *al comma 8, primo periodo, espungere la parola: «geografica» e dopo le parole: «se del caso,» aggiungere la parola: «riserve»;*

e) *al comma 9 sono apportate le seguenti modificazioni:*

«1) sostituire il primo periodo con il seguente: "In considerazione del nuovo assetto frequenziale e delle modalità di definizione delle aree tecniche, di cui al comma 4, e in coerenza con le procedure di cui ai commi 4, 5, 7 e 8 l'Autorità per le garanzie delle comunicazioni aggiorna il piano di numerazione automatica dei canali del servizio televisivo digitale terrestre e le modalità di attribuzione dei numeri entro il 31 maggio 2019, tenendo conto di quanto stabilito dalle disposizioni del presente articolo";

2) al secondo periodo, sostituire le parole da: ", con proprio regolamento" a "all'articolo 32, comma 2," con le seguenti: "aggiorna il piano"»;

f) *dopo il comma 10 aggiungere il seguente: «10-bis. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio. In ragione del preminente interesse nazionale alla sollecita liberazione e assegnazione delle frequenze, l'annullamento di atti e provvedimenti adottati nell'ambito delle procedure di cui ai precedenti commi non comporta la reintegra-*

zione o esecuzione in forma specifica e l'eventuale risarcimento del danno eventualmente dovuto avviene solo per equivalente. La tutela cautelare è limitata al pagamento di una provvisoria».

g) *sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. I giudizi riguardanti l'assegnazione di diritti d'uso delle frequenze, la gara e le altre procedure di cui ai precedenti commi con particolare riferimento alle procedure di rilascio delle frequenze per il servizio televisivo digitale terrestre, rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo e sono devoluti alla competenza funzionale del TAR del Lazio»;

h) *dopo 11 comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. Al fine di favorire l'innovazione tecnologica, a partire dal 10 giugno 2019 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale. Per le medesime finalità, a partire dal 10 gennaio 2020 gli apparecchi atti alla ricezione della radiodiffusione sonora venduti ai consumatori nel territorio nazionale integrano almeno un'interfaccia che consenta all'utente di ricevere i servizi della radio digitale».

89.0.1000

IL GOVERNO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 89-bis.

(Disposizioni in materia di attività svolte da call center)

All'articolo 24-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:

«6-bis. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 trovano applicazione nei confronti degli operatori che svolgono attività di *call center* in favore di un committente, anche se controllati o collegati a quest'ultimo ai sensi dell'articolo 2359 del codice»;

b) *al secondo periodo del comma 11 è soppressa la parola: "anche" e dopo le seguenti: "servizi di call center" sono aggiunte le seguenti: ", come individuati ai sensi del comma 6-bis,"*».

Art. 101.**101.0.1000**

IL GOVERNO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:***«Art. 101-bis.***(Fondo casa)*

1. All'articolo 1836 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, al comma 2, dopo le parole: "affluiscono", sono inserite le seguenti: "ad apposita contabilità speciale aperta presso la tesoreria dello Stato. La relativa gestione, che può essere affidata ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, ha natura di gestione fuori bilancio, assoggettata al controllo della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 9 della legge 25 novembre 1971, n. 1041"».

Art. 106.**106.tab.4.1000.5**

IL GOVERNO

Alla tabella 4, stato di revisione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, Missione 1 «Politiche per il lavoro (26)», programma 1.5 «Politiche attive del lavoro, rete dei servizi per il lavoro e la formazione (26.10)», apportare le seguenti variazioni:

2018:

CP: + 210.000;

CS: + 210.000;

2019:

CP: + 210.000;

CS: + 210.000;

2020:

CP: + 210.000;

CS: + 210.000.

